

Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro

STATUTO

(Testo adottato con deliberazione n. 5 del 8 febbraio 2011 –
revisionato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 19.05.2016
e con Deliberazione n. 19 del 21.11.2022)



21 novembre 2022

PROPOSTA DI STATUTO

**TITOLO I
NORME GENERALI**

Art. 1

Natura giuridica, denominazione, emblema e sede

1. L'Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro, di seguito indicato come Ente Parco, istituito con Legge Regionale n. 30 del 4 novembre 2008, in conformità alle norme della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 e ai principi della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Molise.
2. L'Ente è l'organismo titolato alla gestione del Paesaggio Rurale Storico del Parco Regionale dell'Olivo di Venafro, inserito con D.M. del MIPAAF n. 6419 del 20 febbraio 2018 nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici;
3. L'Ente Parco, ha sede legale nel Comune di Venafro, e si identifica, in tutti i suoi atti, con la denominazione "Parco Regionale storico agricolo dell'Olivo di Venafro", con il suo emblema, di forma rettangolare, raffigurante il campanile dell'Annunziata tra le pendici olivetate, con colori di diverse tonalità di azzurro, blu, verde, arancio, e con la denominazione del Parco.
4. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.
5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 30/2008, l'Ente Parco, concede, attraverso specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi, prodotti e manifestazioni che concorrano al conseguimento delle finalità del Parco.

Art. 2

Competenza territoriale

1. L'Ente Parco esercita le proprie competenze previste dalle norme legislative e regolamentari sul territorio del Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro, così come individuato dalla cartografia allegata alla legge regionale n. 30/2008 e meglio dettagliata in scala più ampia nella perimetrazione allegata.
2. Eventuali modificazioni introdotte, con le modalità previste dalla legge regionale alla perimetrazione del Parco, comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Art. 3
Finalità dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco persegue le finalità previste dalla Legge regionale 4 novembre 2008, n. 30.
2. In particolare l'Ente Parco persegue le seguenti finalità:
 - a) garantire e promuovere la conservazione, la riqualificazione e il recupero dell'ambiente naturale, del paesaggio storico-agricolo e dei connotati architettonici storicizzati del Paesaggio Rurale Storico del Parco Regionale dell'Olivo di Venafro, inserito con D.M. del MIPAAF n. 6419 del 20 febbraio 2018 nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici;
 - b) tutelare e valorizzare le emergenze archeologiche, storiche e etnoantropologiche;
 - c) salvaguardare il patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e promuovere la diffusione delle "cultivar" dell'olivo presenti nel territorio di Venafro e più in generale dell'Alto Volturno, anche attraverso appositi vivai;
 - d) salvaguardare gli esemplari di alberi di olivo che per vetustà rivestano valore testimoniale o monumentale;
 - e) incoraggiare la coltivazione dell'olivo di Venafro, quale elemento identitario, caratterizzante il paesaggio storico del parco;
 - f) valorizzare e promuovere l'olio prodotto nell'area e degli altri prodotti da esso derivati, in collaborazione con agricoltori, Imprese agricole e turistiche e di ogni altro soggetto titolato;
 - g) assicurare un uso corretto del territorio per scopi agricoli, scientifici, didattici, culturali, sociali e ricreativi;
 - h) promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco e l'oleoturismo, con iniziative a accordi e programmi di carattere regionale, nazionale ed internazionale con Enti, Amministrazioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Organismi religiosi, agricoltori, Imprese agricole e turistiche e di ogni altro soggetto titolato;
 - i) orientare la diffusione dell'architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di impianti di energie rinnovabili, secondo criteri compatibili con la salvaguardia del paesaggio e diffondere le buone pratiche tese al risparmio energetico;

Art. 4
Amministrazione per accordi

1. L'Ente Parco assume l'intesa e la concertazione come metodo ordinario di programmazione dei propri obiettivi e realizzazione delle proprie finalità istituzionali.
2. Promuove accordi di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali interessati.
3. Persegue le proprie finalità anche nei territori limitrofi al Parco mediante appositi accordi con gli enti competenti e i soggetti privati.

Art. 5

Scuole e istituzioni scientifiche

1. Per la realizzazione dei propri obiettivi l'Ente Parco favorisce e promuove le iniziative formative e culturali, le attività didattiche, di educazione ambientale, di studio e ricerca, instaurando rapporti con le scuole, le istituzioni scientifiche e le Università degli Studi, in particolare quelle operanti nel proprio territorio.

Art. 6

Associazioni agricole e di protezione ambientale

1. L'Ente Parco, in considerazione del ruolo che svolgono le associazioni agricole e di protezione ambientale, riconosce e ricerca il costante contributo propositivo e collaborativo delle stesse nella programmazione e realizzazione delle proprie iniziative, nonché di supporto alla vigilanza.

Art. 7

Promozione del lavoro e della partecipazione sociale

1. L'Ente Parco favorisce il coinvolgimento, nelle proprie attività, degli agricoltori singoli o associati, delle cooperative, delle associazioni di volontariato, di imprese sociali, di fondazioni, di centri di accoglienza di immigrati e di tutti gli altri soggetti titolati.

TITOLO II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 8

Il Presidente del Parco

1. Il Presidente è organo di vertice dell'Ente Parco. Ne ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti nonché quelle delegategli dal Consiglio direttivo.
2. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone a ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva a pena di decadenza. In caso di parità di voto, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare, nell'ambito del Consiglio, le proprie funzioni di rappresentanza legale, per le finalità e nei limiti previsti nell'atto di delega.

Art. 9
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è costituito, oltre che dal Presidente dell'Ente Parco che lo presiede, da tre componenti esperti in materia agricola e/o ambientale, nominati dal consiglio regionale. E' organo di indirizzo amministrativo dell'Ente e delibera in merito a tutte le questioni generali.
2. Esso, in particolare, delibera su:
 - a. previo parere del Revisore dei conti, il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo, che sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
 - b. lo Statuto dell'Ente che trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione da parte del Consiglio regionale;
 - c. tutti gli atti normativi dell'ente ad efficacia interna o esterna nonché le eventuali relative interpretazioni autentiche;
 - d. il Piano del Parco, che trasmette alla Giunta regionale per l'integrazione nella pianificazione paesistica regionale;
 - e. il Regolamento di cui all'art. 4 della L.R. 30/2008, che trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
 - f. il Programma di sviluppo del Parco di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 30/2008 e all'Art. 20 dello Statuto, che trasmette alla Giunta regionale;
 - g. i piani e i programmi dell'Ente con le relative direttive generali per l'azione amministrativa;
 - h. gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
 - i. le condizioni generali di contratto (capitolati);
 - j. l'approvazione di progetti di opere pubbliche nonché le perizie di variante e suppletive;
 - k. le tariffe dei servizi resi dal Parco;
 - l. l'eventuale accensione di mutui;
 - m. la dotazione organica e ad ogni revisione della stessa;

Art. 10
Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio dell'Ente si riunisce su convocazione del Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno o quando ne sia fatta richiesta, da almeno due Consiglieri.
2. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate dal Presidente con qualunque mezzo idoneo a provarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a ventiquattro ore prima della seduta.
3. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, ora e luogo della seduta e deve essere inviato con le predette modalità anche al Revisore dei Conti.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

Art. 11
Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 3 dei Consiglieri in carica. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità dell'adunanza.
4. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nel disposto deliberativo, salvo voto contrario espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
6. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la presenza e il voto di tutti i consiglieri in carica. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, la deliberazione è approvata se ottiene per il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri in carica.
7. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni che riguardino contenziosi, rapporti giuridici o relazioni di cui siano parti essi stessi, altri enti eventualmente da essi amministrati ovvero loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero allorché si tratti di impieghi o incarichi da attribuire a quest'ultimi. La ricorrenza di tali circostanze comporta l'obbligo per gli amministratori di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.
8. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore o Coordinatore amministrativo del Parco; può partecipare, parimenti senza diritto di voto il Revisore dei conti.
9. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo, fino alla surroga dello stesso da parte del Presidente della Giunta regionale, le funzioni di legale rappresentante vengono assunte dal consigliere più giovane. In tal caso, per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Art. 12
**Verbalizzazione, controllo, pubblicità ed esecutività
delle deliberazioni del Consiglio direttivo**

1. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente, o in sua assenza da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore o Coordinatore amministrativo del Parco o chi svolge funzioni di segretario.

2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le dichiarazioni di voto.
3. Il controllo sugli atti del Consiglio Direttivo avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
4. Tutte le deliberazioni sono pubblicate sull'albo telematico del sito istituzionale dell'ente per almeno 15 giorni.
5. Le deliberazioni soggette al controllo preventivo degli organi vigilanti diventano esecutive con l'apposizione del visto di legittimità o con l'approvazione, quelle non soggette a tale preventivo controllo diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse.

Art. 13

Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e, su comunicazione del Presidente del Parco, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente che provvede ad assumerle immediatamente al protocollo dell'Ente Parco e a darne comunicazione al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza utile. Esse diventano efficaci dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne prende formalmente atto. Entro i successivi 10 giorni il Presidente provvede a trasmettere gli atti al Presidente della Giunta Regionale per la necessaria surrogazione.
3. In ogni caso in cui venga meno un consigliere, il componente nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Funzioni amministrative e contabili del Parco

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23.
2. Al Direttore compete, in via esclusiva, l'attività di "gestione tecnico-amministrativa" secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le previsioni del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, attuativo di tali principi.
3. Il Direttore persegue gli indirizzi impartitigli curando l'attuazione di piani, programmi e direttive generali. A tal fine sovrintende ai Servizi dell'Ente, conduce la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Al Direttore spetta ogni attività provvedimento amministrativa ad efficacia esterna, di qualunque natura si tratti (determinativa, ampliativa, ablatoria, ecc.) nonché ogni attività negoziale, unilaterale o contrattuale, che impegni l'Ente all'esterno.

4. Il Direttore, nell'ambito delle sue funzioni, svolge, inoltre, i seguenti compiti:
 - a. riferisce, correntemente, al Presidente;
 - b. coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - c. esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti deliberativi;
 - d. partecipa con funzione consultiva e nella qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne sottoscrive gli atti deliberativi insieme al Presidente;
 - e. provvede alla pubblicazione delle deliberazioni;
 - f. ne attesta l'esecutività;
 - g. garantisce il diritto all'informazione ambientale ai sensi dell'art. 3 sexies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e dei relativi risultati, in relazione agli indirizzi impartiti e agli obiettivi prefissati, e ne risponde al Presidente.
6. Compatibilmente con le previsioni della dotazione organica, funzioni dirigenziali possono essere affidate a personale dirigente comandato da altra amministrazione o con essa condiviso nei limiti della normativa in materia.
7. Qualora la spesa prevista per l'Ente Parco sia non sufficiente e/o non obbligatoria nella Legge Finanziaria annuale e l'Ente sia impossibilitato ad assumere personale dipendente e a procedere alla nomina di un Direttore ai sensi del comma 1 del presente articolo e a non poter affidare funzioni dirigenziali ai sensi del comma 6, le funzioni del Direttore possono essere affidate ad un coordinatore amministrativo con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo a partita IVA, secondo le vigenti normative, con le funzioni di cui al comma 4, nelle more della definizione della pianta organica e della risoluzione delle criticità da parte della Regione.
8. Le funzioni finanziarie dell'Ente, qualora lo stesso sia impossibilitato ad assumere personale dipendente per le criticità espresse al precedente comma, può contrattualizzare con le medesime modalità di cui al comma 7, un responsabile finanziario, che:
 - predispone i documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);
 - cura i processi di spesa e riscossione;
 - cura la tenuta dei registri e dei documenti contabili;
 - cura lo stato del patrimonio e la cassa economale;
 - provvede alla retribuzione del personale e agli adempimenti fiscali e previdenziali;
 - emette la necessaria fatturazione per i servizi forniti dall'Ente;
 - tiene la contabilità fiscale rilevante a fini I.V.A.
9. Le funzioni amministrative e contabili dell'Ente, possono essere assolte e accorpate in un'unica figura amministrativa, secondo disposizioni e necessità dell'Ente, con le modalità e secondo le motivazioni assunte nel precedente art. 7, in caso di dotazioni finanziarie regionali non sufficienti per la contrattualizzazione delle due figure.
10. L'individuazione di personale reso necessario dalle vigenti norme sulla trasparenza, la privacy e quanto altro previsto per gli enti pubblici che non possono essere contrattualizzate dall'Ente per le motivazioni espresse al precedente comma 7, è demandata al competente Assessorato della Regione Molise, nelle more della definizione

della pianta organica e della risoluzione delle criticità gestionale dell'Ente da parte della Regione.

Art. 15
Organi di controllo

1. L'Ente Parco, coerentemente con i principi in materia di pubblico impiego, si avvale di organi di controlli interno al fine di conseguire:
 - a) il riscontro di legittimità amministrativa e contabile;
 - b) la valutazione delle performances e il controllo strategico.

Art. 16
Riscontro di legittimità amministrativa e contabile

1. Il riscontro di legittimità amministrativa e contabile sugli atti dell'Ente è esercitato dal Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della L.R. n.23/2004.
2. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente e in particolare:
 - a. effettua il riscontro contabile sugli atti dell'Ente e ne controlla la gestione finanziaria;
 - b. redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo, formulando proposte ed eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente;
 - c. rilascia, su richiesta del Presidente, pareri su atti generali aventi di rilevante contenuto finanziario o economico;
 - d. partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ove ritenga o se richiesto, senza diritto di voto;
 - e. è tenuto, inoltre, ad esercitare ogni altra funzione e competenza, ad esso attribuita dalle vigenti norme di legge.
3. Il Revisore dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività amministrativa dell'Ente Parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

Art. 17
Controllo delle performance e controllo strategico

1. La valutazione della performance ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, nonché il controllo strategico in ordine al conseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo, sono richiesti nel caso l'Ente possa disporre di personale dipendente, nelle more della risoluzione delle criticità gestionali dell'Ente espresse nell'Art. 14, comma 7 del presente Statuto;

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'Ente si dota, se possibile, anche in forma associata con altri enti o con la Regione Molise, di un Organismo unico indipendente di valutazione, nominato dal Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni. L'incarico del componente può essere rinnovato una sola volta.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno.

Art. 18

Durata e compensi

1. Ai sensi dell'art 9 della L.R. n. 23/2004, il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Revisore dei conti durano in carica cinque anni, escluso proroghe, e possono essere rinominati una sola volta.
2. Il Presidente e il Consiglio direttivo conservano le loro funzioni, dopo la scadenza del mandato, fino alla surroga degli stessi da parte della Regione, qualora non si provveda alla stessa entro sei mesi dalla decadenza, al fine di consentire la continuità amministrativa dell'Ente.
3. Ai componenti del Consiglio direttivo, al Revisore dei conti ed al Presidente spettano compensi pari a quelli previsti dal comma 12-bis dell'articolo 9 della legge n. 394/1991, per le medesime cariche dei parchi nazionali, decurtate del 50%.

Art. 19

Tutela di organi e dipendenti

1. L'Ente Parco assicura i propri dipendenti o amministratori contro i rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi per fatti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.
2. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente o amministratore, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o del mandato, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse e che l'Ente non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente o l'amministratore da un difensore di comune gradimento.
3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente provvede alla ripetizione, dal dipendente, di tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
4. Ove, nei casi di cui ai commi precedenti, taluno dei soggetti di cui sopra abbia già personalmente anticipato le spese per la propria difesa e sia risultato, a seguito di sentenza passata in giudicato, esente da responsabilità, ha diritto al rimborso delle spese stesse da parte dell'Ente Parco.

TITOLO III

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 20

Programma delle Attività

1. L'Ente Parco formula il Programma annuale delle attività del Parco, strumento di pianificazione economica del Parco, finanziato con legge finanziaria regionale, che indica le iniziative più appropriate e le risorse necessarie per il conseguimento delle proprie finalità; esso è parte integrante del Documento Unico di Programmazione, inviato annualmente alla Giunta regionale e sottoposto a parere del Revisore dei conti.
2. In particolare, il Programma può prevedere tra l'altro:
 - a. iniziative di promozione e sostegno dell'economia locale con particolare riguardo alle produzioni olearie;
 - b. la destinazione di idonee risorse finanziarie per la concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie storicizzate;
 - c. la realizzazione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico;
 - d. servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi;
 - e. l'agevolazione o la promozione di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali;
 - f. l'acquisizione, la riqualificazione o il restauro di beni di interesse ambientale ed etnoantropologico;
 - g. iniziative per la promozione dell'identità storica dell'oliveto di Venafro in ambito nazionale ed internazionale;
 - h. progetti attinenti alle finalità del Parco anche in cooperazione con enti, organismi del III settore Istituti scientifici;

Art. 21

Piano del Parco

1. Ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali, l'Ente provvede alla redazione e all'adozione del Piano del Parco, ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L.R. 30/08.
2. Il Piano è redatto in coerenza con la pianificazione paesistica. E' predisposto, con la collaborazione del Servizio regionale competente, ed è a tutti gli effetti uno stralcio della pianificazione paesistica.
3. Il Piano del Parco, parte integrante della pianificazione paesistica, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

4. Il Piano del Parco formula le linee generali dell'assetto territoriale dell'area ed individua, mediante la suddivisione in zone, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni consentite.
5. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e prevale sui piani urbanistici e di settore a carattere generale o attuativo.

Art. 22 **Regolamento**

1. Nelle more della redazione del Piano del Parco, quale stralcio alla revisione paesistica regionale, viene adottato il Regolamento del Parco ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 4 novembre 2008, n. 30. Questo disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali consentiti all'interno del Parco e viene trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. Il regolamento acquista efficacia dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Art. 23 **Nulla-osta**

1. I titoli abilitativi previsti per attività, interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del Parco sono subordinati al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nonché della L.R. 20 ottobre 2004, n. 23.
2. Il Nulla-osta verifica la conformità degli interventi alle norme di Piano e Regolamento in vigore sul territorio del Parco e, in attesa della loro approvazione, delle norme di salvaguardia vigenti. Ove il Piano, il Regolamento o le norme di salvaguardia non contemplino la fattispecie, l'Ente Parco rilascia o nega il Nulla osta sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali adeguatamente motivate.
3. In relazione alle pratiche più complesse, l'Ente può avvalersi di altri organi della Pubblica Amministrazione o ad un professionista esterno all'uopo individuato.

Art. 24 **Poteri di contrasto all'abusivismo**

1. Qualora venga esercitata una attività non consentita dal piano o dal regolamento ovvero in assenza o difformità dal nulla-osta, l'organo competente ne dispone l'immediata sospensione se in corso e ne ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino a spese del trasgressore e con l'eventuale responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori.
2. In caso di inottemperanza entro il termine stabilito, si provvede per l'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la normativa vigente.

Art. 25
Sorveglianza del Parco

1. La sorveglianza sul rispetto delle norme che disciplinano il territorio del Parco viene svolta dal Corpo Forestale dello Stato o corpo di polizia analogo, dalla Polizia municipale di Venafro e dagli altri organi di polizia territoriale e rurale.
2. Per la sorveglianza del Parco, l'Ente può avvalersi altresì, esclusivamente a supporto degli organi di vigilanza di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni, delle guardie giurate ambientali, zoofile e venatorie anche volontarie, delle organizzazioni di volontariato afferenti alla Protezione civile, secondo le rispettive prerogative.

TITOLO IV
STRUTTURA ORGANICA

Art. 26
Personale e organizzazione

1. L'Ente, nei limiti delle risorse disponibili e delle leggi vigenti in materia di pubblico impiego determina il proprio fabbisogno di personale, la propria dotazione organica e il proprio assetto organizzativo.
2. Si avvale, altresì:
 - a. di accordi tra pubbliche amministrazioni per l'utilizzo di personale;
 - b. di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni;
 - c. di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni legislative;
 - d. di personale assunto con contratto di lavoro autonomo a partita IVA;
 - e. di personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi del C.N.L. vigente per il settore agricolo-forestale;
 - f. di affidamenti di servizi all'esterno;
3. L'organizzazione generale degli uffici dell'Ente è stabilita con apposito regolamento, coerentemente a quanto previsto dal D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, solo nel caso l'Ente si avvalga di personale dipendente inquadrato nella dotazione organica, e si ispira ai seguenti criteri:
 - a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
 - b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

- d) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

TITOLO V IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 27 Il Patrimonio

1. L'Ente Parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili ad esso derivabile a qualunque titolo.
2. I beni essenziali per le finalità istituzionali del Parco sono in ogni caso indisponibili.

Art. 28 Le risorse finanziarie

1. Costituiscono entrate dell'Ente da destinare al conseguimento delle finalità istituzionali:
 - a. i contributi dell'Unione europea, dello Stato nonché i contributi erogati dalla Regione in via ordinaria o per progetti speciali;
 - b. i contributi degli enti locali interessati al territorio del parco e degli altri enti pubblici;
 - c. i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
 - d. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
 - e. gli eventuali redditi patrimoniali;
 - f. i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'Ente;
 - g. i canoni di concessione, i proventi derivanti da eventuali diritti tariffari e le entrate derivanti dai servizi resi;
 - h. i proventi delle attività commerciali e promozionali compreso l'utilizzo del marchio del Parco;
 - i. i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 10 della L.R. 30/08;
 - j. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 29 La gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
2. La gestione finanziaria e quella patrimoniale sono soggette alla disciplina della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise).

3. Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta Regionale, entro il 1° di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce ed é approvato dal Consiglio Regionale come allegato al bilancio regionale.
4. Nel bilancio annuale, la classificazione e la ripartizione delle spese, deve essere coordinata con quella adottata nel bilancio regionale al fine di consentire il consolidamento della spesa pubblica.
5. Gli atti di variazione o di assestamento ai bilanci preventivi sono approvati dalla Giunta Regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Regionale.

Art. 30
Vigilanza della Regione

1. La vigilanza sulla gestione dell'Ente Parco Regionale Agricolo dell'Olivo di Venafro nonché la necessaria azione di indirizzo e di coordinamento, è esercitata dalla Regione Molise attraverso le proprie strutture competenti.
2. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli enti, sentita la Commissione consiliare competente, per gravi inadempienze nell'attuazione dei piani programmatici approvati, per gravi irregolarità nella gestione, in caso di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento, ovvero per attività che compromettano il buon funzionamento dell'ente o che siano in palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia.
3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

TITOLO VI
TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 31
Partecipazione popolare

1. L'Ente Parco garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla programmazione del territorio e, più in generale, alla vita del Parco.
2. Può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di categorie sociali o economiche su specifici problemi, in relazione al conseguimento delle proprie finalità istitutive.
3. Promuove ogni forma di informazione e comunicazione diretta alla comunità locale e alla generalità dei cittadini.
4. Le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione sono stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, nel caso la complessità delle attività dell'Ente lo richieda.